



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), 4, commi 1 e 2 e articolo 3 comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*»;
- VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'art. 6 - ter;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, e ss.mm.ii., recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante n. 472 del 23 febbraio 2024 recante «*Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2024/2025*»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024/2025*»;
- VISTO l'art. 1 del D.M. n. 1107/2022, ai sensi del quale «*Per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264*» avviene «*...a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. TOLC...e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ...tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC*»;
- CONSIDERATO che l'art. 4, al comma 1, del D.M. prot. n. 1107/2022, prevede che «*Sono ammessi a partecipare ai TOLC ai fini dell'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto i candidati che risultano iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o che sono in possesso di un diploma rilasciato in Italia da*



Ministero dell'università e della ricerca

un istituto di istruzione secondaria di secondo grado” e al comma 3 che “Sono altresì ammessi a partecipare ai TOLC coloro che sono iscritti al penultimo anno di scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l’acquisizione di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari”;

TENUTO CONTO che l’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. prot. n. 1107/2022, nonché l’art. 8, comma 1, del D.D. prot. n. 1925/2022, precisano che *“ai fini della formazione delle graduatorie di accesso...è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti ...”;*

VISTO l’art. 18, comma 3 *bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue. *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi terzi di cui all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all’estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell’immatricolazione nell’anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell’ambito dei posti definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell’individuazione del punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l’immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell’ambito della programmazione nazionale per l’anno accademico 2024/2025”;*

VISTO l’Avviso del 17 maggio 2024 con cui il Ministero dell’università e della ricerca ha rappresentato quanto segue: *“Si comunica che i candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana, relativa all’anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie ma conseguendo un punteggio uguale o superiore al punteggio ottenuto dall’ultimo candidato immatricolato per l’a.a. 2023-2024 sulla base delle relative graduatorie per l’immatricolazione, possono presentare – ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O. – istanza per l’inserimento nella*



Ministero dell'università e della ricerca

graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati con uno o più decreti ministeriali nell'ambito dei posti definiti dalla programmazione nazionale per l'a.a. 2024/2025. Con successivi provvedimenti ministeriali saranno definiti il numero dei posti da riservare ai predetti candidati nell'ambito dei posti definiti dalla programmazione nazionale per l'a.a. 2024/2025 e le procedure di inserimento dei medesimi candidati nelle graduatorie nazionali, inclusa la scelta delle sedi. A decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, i suddetti candidati riceveranno apposita comunicazione personale, via posta elettronica, della possibilità di beneficiare della predetta riserva di posti.”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025» (lingua italiana e lingua inglese);*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 758, del 24 maggio 2024, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana)»;*
- RAVVISATA la necessità di definire tempestivamente, per l'anno accademico 2024/2025, le procedure di inserimento nelle graduatorie nazionali dei candidati di cui al citato articolo 18, comma 3 bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;*

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2024/2025 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, relativa all'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nella relativa graduatoria nazionale, possono presentare istanza di inserimento nelle rispettive graduatorie nazionali (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria - medicina veterinaria) senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e i limiti individuati dal presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

Articolo 2 (Istanza di inserimento in graduatoria)

1. A partire dal giorno 29 maggio 2024, i candidati di cui all'art. 1 del presente decreto che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore al punteggio conseguito dall'ultimo candidato nelle graduatorie previste per i corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, immatricolato per l'a.a. 2023/2024, possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, indicando, in ordine di preferenza, le sedi degli Atenei per le quali intendono concorrere.
2. In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 citata in premessa, il punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024.
3. Il punteggio di cui al comma 2 è il seguente:
 - per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria: 56,59;
 - per i corsi di laurea in medicina veterinaria: 53,24
4. Ai fini dell'effettuazione delle scelte delle sedi sono riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i punteggi conseguiti nelle graduatorie di cui al comma 3 dall'ultimo candidato immatricolato, presso ciascun Ateneo, nell'a.a. 2023/2024, determinati con riferimento alla data dell'8 maggio 2024. I candidati potranno concorrere sulle sedi in relazione alle quali hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello ivi indicato per ciascun Ateneo. Fermo restando il conseguimento del punteggio di cui al comma 3, i candidati potranno altresì indicare quale sede una o più di quelle in corso di accreditamento iniziale; nel caso di mancato accreditamento iniziale di una o più sedi, le relative scelte non producono effetti e, pertanto, il candidato concorre per i posti relativi alle altre scelte dallo stesso effettuate.
5. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui al comma 7 lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere la preferenza di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 del D.M. 1107/2022, è tenuto a depositare, entro il termine di cui al successivo comma 6 del presente articolo, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.
6. L'istanza di inserimento nella graduatoria di merito, per candidati di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del presente decreto, deve essere compilata esclusivamente *on line* attraverso il portale gestito dal CINECA.

La domanda è attiva dal giorno 29 maggio 2024 e si chiude il giorno 14 giugno 2024, ore 15.00 (GMT + 2). Il mancato rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati comporta la decadenza dalla possibilità di proporre istanza di inserimento in graduatoria.



Ministero dell'università e della ricerca

Il candidato, dopo l'accesso alla sua area riservata, presa visione dell'informativa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio ottenuto e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione.

Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento della presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto nell'allegato 2 al punto “*Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici*”. Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

7. All'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito il candidato deve:
- dichiarare quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto, ossia di aver svolto la prova di ammissione relativa l'a.a. 2023/2024 e di non aver proposto istanza di inserimento nella relativa graduatoria nazionale;
 - verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto relativamente all'a.a. 2023/2024;
 - indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere, tra quelle fornite dal sistema informatico sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, secondo periodo; nel caso di mancato accreditamento iniziale di una o più sedi, le relative scelte non producono effetti e, pertanto, il candidato concorre per i posti relativi alle altre scelte dallo stesso effettuate.

Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 14 giugno 2024.

Fa fede in ogni caso l'ultima “*conferma*” espressa dal candidato entro tale termine.

8. Al termine della fase di effettuazione della scelta delle sedi, il candidato che ha conseguito il punteggio minimo utile ai fini nell'immatricolazione risulterà assegnato alla sede indicata secondo l'ordine di preferenza delle scelte effettuate mediante comunicazione personale nell'area riservata del portale CINECA. Il medesimo candidato sarà tenuto ad immatricolarsi presso la sede ed il corso cui è assegnato entro i termini che saranno indicati con successivo provvedimento ministeriale. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti il candidato decade dal relativo diritto.
9. I posti eventualmente non utilizzati ai fini del presente decreto saranno resi disponibili, per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, nell'ambito della programmazione nazionale relativa l'a.a. 2024/2025.
10. Allo scopo di semplificare e adeguare la procedura prevista dal D.M. 472 del 23 febbraio 2024 alla sopravvenuta normativa di cui all'art. 18, comma 3 *bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, all'allegato 2 del predetto decreto ministeriale, al punto 7, le parole “6 giugno 2024” sono sostituite, ovunque presenti, dalle seguenti: “10 giugno 2024”, e al punto 8 le parole “6 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “10 giugno 2024”.

Articolo 3

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)



Ministero dell'università e della ricerca

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *University* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'effettuazione delle scelte, prima del conferimento dei dati personali.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNAMARIA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

D.M. n. 760 del 27 maggio 2024
errata corrige Allegato 1

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana)

Corso di laurea	Ateneo	Punteggio ultimo immatricolato a.a. 2023/2024
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Pisa	59,32
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Padova -(sede di Treviso)	62,00
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Cagliari	57,42
Medicina e chirurgia	Università degli Studi La Sapienza (S.Andrea)	57,99
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Bologna - (sede di Forlì)	61,74
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Milano "Bicocca"	64,27
Medicina e chirurgia	Università Politecnica delle Marche	57,81
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Firenze	58,87
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Trieste	60,56
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Verona	61,76
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Messina MedBioTec	56,92
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Foggia	57,46
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Pavia	61,16
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di L'Aquila	57,60
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Udine	58,98
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Catania	57,72
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Siena	58,31
Medicina e chirurgia	Università degli Studi del Molise	57,40
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Ferrara (sede Ferrara)	58,74
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Trento	62,64
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Palermo - Tecnologico MedIT	56,96
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Salerno	59,34
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Milano	63,06
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Bari (sede di Bari)	58,46
Medicina e chirurgia	Università degli Studi dell'Insubria (sede di Varese)	60,14
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Sassari	57,13
Medicina e chirurgia	Università degli Studi della Calabria TD (sede Cosenza)	57,08
Medicina e chirurgia	Università degli Studi La Sapienza - Polo Pontino	57,91
Medicina e chirurgia	Università degli Studi - La Sapienza-HT	60,84
Medicina e chirurgia	Università degli Studi La Sapienza	58,41
Medicina e chirurgia	Università degli Studi Napoli "Federico II"	59,93
Medicina e chirurgia	Università degli Studi Brescia	60,08
Medicina e chirurgia	Università degli Studi della Basilicata	57,39
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Bari (sede di Taranto)	57,37
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Torino	60,95



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e Caserta)	57,99
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Perugia (sede di Perugia e Terni)	58,05
Medicina e chirurgia	Università degli Studi Napoli "Federico II" - Tecnologica	62,26
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	57,90
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Catanzaro	56,91
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Chieti	57,71
Medicina e chirurgia	Università degli Studi del Salento	57,56
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Padova (sede di Padova)	64,01
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Bologna (sede di Bologna)	65,39
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	61,82
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Parma	59,16
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Palermo	56,99
Medicina e chirurgia	Università degli Studi del Piemonte Orientale	59,41
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Genova	59,14
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Messina	56,93
Medicina e chirurgia	Università degli Studi della Calabria TD interateneo (sedi Cosenza-Catanzaro)	56,98
Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna)	58,74
* Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Roma "Sapienza" (Polo di Rieti)	Corso di laurea in fase di accreditamento iniziale
* Medicina e chirurgia	Università degli Studi di Verona	Corso di laurea in fase di accreditamento iniziale
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Milano "Bicocca"	58,25
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Torino	58,31
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Trieste	57,89
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Verona	58,37
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Perugia	57,02
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Napoli "Federico II"	56,89
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Chieti	56,74
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Ferrara	58,86
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Pavia	58,22
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Parma	57,82
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi dell'Aquila	56,65
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Palermo	56,74



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Salerno	56,78
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Bologna	58,73
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Cagliari	56,86
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Catania	56,83
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Firenze	57,48
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi La Sapienza	57,38
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Pisa	57,27
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Catanzaro	56,77
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Messina	56,59
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Brescia	57,90
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Milano	58,59
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi dell'Insubria (sede di Varese)	58,48
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Foggia	56,64
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi Bari	56,76
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Padova	59,38
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi Politecnica delle Marche	57,32
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	57,09
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Genova	57,87
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	58,02
Odontoiatria e protesi dentaria	Università degli Studi di Napoli "Luigi Vanvitelli"	56,84



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria (lingua italiana)

Corso di laurea	Ateneo	Punteggio ultimo immatricolato a.a. 2023/2024
Medicina veterinaria	Università degli studi di Messina	53,24
Medicina veterinaria	Università degli studi di Pisa	56,11
Medicina veterinaria	Università degli studi di Camerino	53,40
Medicina veterinaria	Università degli studi di Torino	55,78
Medicina veterinaria	Università degli studi di Napoli "Federico II"	54,21
Medicina veterinaria	Università degli studi di Parma	56,41
Medicina veterinaria	Università degli studi di Milano	57,32
Medicina veterinaria	Università degli studi di Padova	59,44
Medicina veterinaria	Università degli studi di Teramo	54,19
Medicina veterinaria	Università degli studi di Bologna (sede di Ozzano)	57,25
Medicina veterinaria	Università degli studi di Perugia	56,20
Medicina veterinaria	Università degli Studi di Bari	53,24
Medicina veterinaria	Università degli studi di Sassari	53,46
* Medicina veterinaria	Università degli studi di Palermo	Corso di laurea in fase di accreditamento iniziale
* Medicina veterinaria	Università degli Studi di Roma Tor Vergata	Corso di laurea in fase di accreditamento iniziale



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 2

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) Titolare del trattamento dei dati

È titolare del trattamento dei dati il Ministero dell'università e della ricerca Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio con sede in Roma, largo Antonio Ruberti n. 1 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (dgordinamentiUfficio3@mur.gov.it).

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021, nella dott.ssa Silvia Nardelli, Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, indirizzo posta elettronica: rp@miur.it.

Responsabile del trattamento dei dati

1. I Responsabili del trattamento dei dati è il CINECA.
2. Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle università da queste designate, ai sensi del comma 1, articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla presentazione dell'istanza di inserimento nella graduatoria nazionale dell'anno accademico 2024/2025, da parte dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana, relativa all'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento, in attuazione dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

2. I dati personali conferiti dai candidati sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento all'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria,



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-ter del D. lgs 196/2003.

3. Ai sensi dell'art. 13 par. 3 e dell'art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e cura ogni ulteriore informazione pertinente.

Natura del conferimento dei dati

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini dell'immatricolazione da parte degli atenei.
2. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse all'istanza di inserimento in graduatoria per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento ed alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Modalità e destinatari del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online*, per conto del Ministero dell'università e della ricerca –Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
3. Il CINECA pubblica nell'area riservata ai candidati del sito www.university.it, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il punteggio dei candidati e le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa.

Destinatari del trattamento

1. I dati saranno trattati e gestiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio e Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, dagli Atenei e dal CINECA.

Categoria di dati trattati

1. Il Ministero raccoglie e tratta esclusivamente i dati comuni dei candidati.

Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

1. Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici

1. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

2. I dati dell'interessato sono conservati per un periodo illimitato e, comunque, oltre il quinquennio di cui ai successivi punti 3 e 4, a seguito di introduzione di ricorso avanti gli organi giudiziari o di ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ove sia impugnata la rispettiva graduatoria nazionale di interesse, ai fini delle notifiche individuali, via posta elettronica all'indirizzo e-mail, tramite PEC o con lettera racc. a.r. al domicilio indicati nel portale *University* al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, di eventuali esecuzioni di provvedimenti giudiziari aventi effetti verso tutti coloro che si trovino in graduatoria o ai fini delle richieste delle generalità dei controinteressati da parte di un ricorrente o di più ricorrenti che abbiano impugnato la graduatoria di cui fanno parte, per ordine del giudice di provvedere ad integrazione del contraddittorio.

4. I dati dell'interessato sono utilizzati, oltre che per l'istanza di inserimento nella graduatoria nazionale ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ed ai fini di cui al contenzioso, anche per fini storici, di analisi a fini organizzativi delle prove annuali e statistici, mediante l'utilizzazione di tecniche di anonimizzazione dei suddetti dati che non consentano, comunque, l'identificazione dell'interessato, trascorsi cinque anni dal conferimento.

Diritti degli interessati

1. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica dei dati previsto dall' artt. 16 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

1. Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Processo decisionale automatizzato

1. I dati forniti dal candidato sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, in relazione alla valutazione informatizzata dei punteggi.